



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

TIROCINIO PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Il Consiglio dell'Ordine - visto l'art. 41 comma 9 L. 247/2012 nel quale si prevede la possibilità di valutare il diploma di specializzazione per le professioni legali per il periodo di 12 mesi - nella seduta del 4 febbraio 2016 ha stabilito che il suddetto conseguito diploma è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense.

1) Se la frequenza alla Scuola avviene senza l'iscrizione al Registro dei praticanti, il tirocinante - conseguito il diploma - può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al Registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.

2) Se il tirocinante si iscrive – in data anteriore agli ultimi 6 mesi della Scuola – al Registro dei praticanti potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con adeguata documentazione e con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine).

Detta soluzione è possibile solo se gli orari della Scuola siano idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica forense.

*(4 febbraio 2016 delibera del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano.
In attesa del Regolamento ministeriale)*